

D.P.R. 26-10-1972 n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 1972, n. 292, S.O.

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 2. Cessioni di beni.

Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere.

Costituiscono inoltre cessioni di beni:

- 1) le vendite con riserva di proprietà;
- 2) le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti;
- 3) i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione;
- 4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore a lire cinquantamila e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'articolo 19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis [\(5\)](#);
- 5) la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell'attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'articolo 19 [si considera destinato a finalità estranee all'impresa o all'esercizio dell'arte o della professione l'impiego di beni per l'effettuazione di operazioni diverse da quelle imponibili ovvero non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9, di operazioni escluse dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 74, commi primo, quinto e sesto, nonché delle operazioni di cui al terzo comma del presente articolo e all'art. 3, quarto comma] [\(6\)](#);
- 6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto nonché le assegnazioni o le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica.

Non sono considerate cessioni di beni:

- a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro;
- b) le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di azienda [\(7\)](#);
- c) le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria a norma delle vigenti disposizioni. Non costituisce utilizzazione edificatoria la costruzione delle opere indicate nell'art. 9 lettera a), della [legge 28 gennaio 1977, n. 10](#) ;
- d) le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati;
- e) [i conferimenti in società e altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni a condizione che il soggetto conferitario abbia diritto ad esercitare la detrazione totale dell'imposta nei modi ordinari] [\(8\)](#);

f) i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti [a condizione che il soggetto incorporante o risultante dalla fusione, dalla scissione, dalla trasformazione o da analoghe operazioni abbia diritto ad esercitare la detrazione totale dell'imposta nei modi ordinari] [\(9\)](#);

g) ... [\(10\)](#);

h) [le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati dal cedente senza poter detrarre la relativa imposta per effetto dell'articolo 19, secondo comma, lettere da a) a e-*quater*)] [\(11\)](#) [\(12\)](#);

i) le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari [\(13\)](#);

l) le cessioni di paste alimentari (v.d. 19.03); le cessioni di pane, biscotto di mare, e di altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta (v.d. 19.07); le cessioni di latte fresco, non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie [\(14\)](#);

m) le cessioni di beni soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio di cui al [R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933](#), convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 937, e successive modificazioni ed integrazioni [\(15\)](#) [\(16\)](#).

[\(5\)](#) Numero così sostituito dall'[art. 16-bis, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41](#), nel testo introdotto dall'[art. 4, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415](#).

[\(6\)](#) Numero prima sostituito dall'[art. 1, D.L. 30 dicembre 1991, n. 417](#), e poi così modificato dall'[art. 16-bis, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41](#). Successivamente il suddetto art. 16-bis è stato integralmente sostituito dall'[art. 4, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415](#) e, nella nuova formulazione, non contiene più le modifiche al presente numero 5). Tali modifiche, da ritenersi non più vigenti, sono riportate tra parentesi quadre. Vedi, anche, l'[art. 1, comma 2, D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56](#).

[\(7\)](#) Lettera così sostituita dall'[art. 1, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313](#). Vedi, anche, il comma 138 dell'[art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#).

[\(8\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 16-bis, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41](#), e successivamente abrogata dall'[art. 1, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313](#).

[\(9\)](#) Lettera così modificata prima dall'[art. 16-bis, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41](#), e poi dall'[art. 16, L. 24 dicembre 1993, n. 537](#). Successivamente il suddetto art. 16-bis è stato integralmente sostituito dall'[art. 4, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415](#) e, nella nuova formulazione, non contiene più le modifiche alla presente lettera f). Tali modifiche, da ritenersi non più vigenti, sono riportate tra parentesi quadre.

[\(10\)](#) Lettera soppressa dall'[art. 34, D.L. 2 marzo 1989, n. 69](#). Vedi, anche, l'[art. 38, comma 2-bis](#), dello stesso decreto-legge.

[\(11\)](#) Articolo così sostituito dall'[art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24](#). Vedi, anche, l'[art. 3](#) del citato decreto.

[\(12\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 10, D.L. 20 giugno 1996, n. 323](#) e poi abrogata dall'[art. 1, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313](#).

(13) Lettera aggiunta dall'[art. 9, D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94](#) e poi così sostituita dall'[art. 34, D.L. 2 marzo 1989, n. 69](#), con effetto dal 1° gennaio 1990, a norma dell'art. 38, comma 2, dello stesso decreto-legge.

(14) Lettera aggiunta dall'[art. 2, L. 22 dicembre 1980, n. 889](#). Con effetto dal 1° gennaio 1985, a norma dell'[art. 1, comma 2, D.L. 19 dicembre 1984, n. 853](#), le cessioni e le importazioni «di pane, altri prodotti di panetteria, paste alimentari e latte fresco» sono state assoggettate all'aliquota del 2 per cento, e quindi, dal 1° gennaio 1989, del 4 per cento, a norma dell'[art. 34, comma 1, D.L. 2 marzo 1989, n. 69](#). Vedasi la tabella A, parte II, nn. 3) e 15).

(15) Lettera aggiunta dall'[art. 1, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793](#). In materia di semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi, vedi, anche, il [D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695](#).

(16) Vedi, anche, il [Prov. 8 luglio 2005](#).

Articolo 10. Operazioni esenti dall'imposta.

Sono esenti dall'imposta:

1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al [decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124](#), le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta [\(82\)](#);

2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio;

3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio [\(83\)](#);

4) le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuate la custodia e l'amministrazione dei titoli; le operazioni, incluse le negoziazioni e le opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli. Si considerano in particolare operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate [\(84\)](#);

5) le operazioni relative alla riscossione dei tributi, comprese quelle relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende e istituti di credito;

6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel [decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496](#), ratificato con [legge 22 aprile 1953, n. 342](#), e successive modificazioni, nonché quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

273 del 26 novembre 1955, e alla [legge 24 marzo 1942, n. 315](#), e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate [\(85\)](#);

7) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonché quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate [\(86\)](#);

8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni di fabbricati abitativi effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, della [legge 5 agosto 1978, n. 457](#), entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento e a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a quattro anni, e le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere *b)* e *c)* del numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione [\(87\)](#);

8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, della [legge 5 agosto 1978, n. 457](#), entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento o anche successivamente nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata [\(88\)](#);

8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse:

a) quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, della [legge 5 agosto 1978, n. 457](#);

b) quelle effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi d'imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione d'imposta in percentuale pari o inferiore al 25 per cento;

c) quelle effettuate nei confronti di cessionari che non agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni;

d) quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione [\(89\)](#);

9) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1 a 7, nonché quelle relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del presente decreto [\(90\)](#);

10) [le cessioni agli editori della carta destinata alla stampa di giornali quotidiani e le prestazioni agli stessi dei servizi relativi alla composizione e stampa di tali giornali] [\(91\)](#) [\(92\)](#);

11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano optato, con le modalità ed i termini previsti dal [decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442](#), anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione dell'imposta; le operazioni previste dall'articolo 81, comma 1, lettere c-*quater*) e c-*quinqies*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), e successive modificazioni, riferite all'oro da investimento; le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga opzione può essere esercitata per le relative prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento si intende:

a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;

b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco [\(93\)](#);

12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS [\(94\)](#);

13) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della [legge 8 dicembre 1970, n. 996](#), o della [legge 24 febbraio 1992, n. 225](#) [\(95\)](#);

14) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri [\(96\)](#) [\(97\)](#);

15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate e da ONLUS [\(98\)](#);

16) le prestazioni del servizio postale universale, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione [\(99\)](#);

17) [le prestazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani] [\(100\)](#);

18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con [regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](#), e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze [\(101\)](#);

19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali [\(102\)](#);

20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale [\(103\)](#);

21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla [legge 21 marzo 1958, n. 326](#), comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;

22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili;

23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente;

24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno;

25) ... [\(104\)](#);

26) ... [\(105\)](#);

27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri [\(106\)](#);

27-bis) i canoni dovuti da imprese pubbliche, ivi comprese le aziende municipalizzate, o private per l'affidamento in concessione di costruzione e di esercizio di impianti, comprese le discariche, destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani speciali, tossici o nocivi, solidi e liquidi [\(107\)](#);

27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'[articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833](#), o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS [\(108\)](#);

27-quater) le prestazioni delle compagnie barracellari di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382 [\(109\)](#);

27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19, *19-bis1* e *19-bis2* [\(110\)](#) [\(111\)](#);

27-sexies) le importazioni nei porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna [\(112\)](#).

Sono altresì esenti dall'imposta le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'*articolo 19-bis*, anche per effetto dell'opzione di cui all'*articolo 36-bis*, sia stata non superiore al 10 per cento, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse [\(113\)](#).

-
- (82) Numero prima sostituito dall'[art. 4, L. 18 febbraio 1997, n. 28](#) e successivamente così modificato dall'[art. 15, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47](#), con la decorrenza indicata dall'art. 16 dello stesso decreto. Vedi, anche, l'[art. 4, L. 8 maggio 1998, n. 146](#).
- (83) Numero così sostituito dall'[art. 3, comma 122, L. 28 dicembre 1995, n. 549](#). Vedi, anche, l'[art. 3, L. 17 gennaio 2000, n. 7](#).
- (84) Numero così sostituito dall'[art. 3, comma 122, L. 28 dicembre 1995, n. 549](#).
- (85) Numero così sostituito prima dall'[art. 9, D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94](#), poi dall'[art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331](#), dall'[art. 3, comma 80, L. 23 dicembre 1996, n. 662](#) ed, infine, dall'art. 30, comma 1, lettera a), [L. 23 dicembre 2000, n. 388](#). Vedi, anche, il comma 497 dell'[art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311](#).
- (86) Numero così sostituito, con decorrenza dal 1° aprile 1979, dall'[art. 9, D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94](#).
- (87) Numero prima sostituito dall'[art. 35-bis, D.L. 2 marzo 1989, n. 69](#), poi modificato dall'[art. 10, D.L. 20 giugno 1996, n. 323](#), sostituito dal comma 8 dell'[art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223](#), come modificato dalla relativa legge di conversione ed infine così modificato dal comma 330 dell'[art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#). Vedi, anche, il comma 9 dell'[art. 35 del citato D.L. n. 223 del 2006](#).
- (88) Numero aggiunto dall'[art. 10, D.L. 20 giugno 1996, n. 323](#), poi sostituito dal comma 8 dell'[art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223](#), come modificato dalla relativa legge di conversione, e, infine, così modificato dal comma 330 dell'[art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#) e dal comma 86 dell'[art. 1, L. 13 dicembre 2010, n. 220](#), a decorrere dal 1° gennaio 2011.
- (89) Numero aggiunto dal comma 8 dell'[art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223](#), come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 9 dello stesso art. 35.
- (90) Numero da ultimo così modificato dall'[art. 3, D.P.R. 28 dicembre 1982, n. 954](#) e dall'[art. 3, L. 17 gennaio 2000, n. 7](#).
- (91) Numero così sostituito, con decorrenza dal 1° aprile 1979, dall'[art. 9, D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94](#).
- (92) Numero da ultimo soppresso dall'[art. 34, D.L. 2 marzo 1989, n. 69](#).
- (93) Numero prima sostituito dall'[art. 3, L. 17 gennaio 2000, n. 7](#) e poi così modificato dall'[art. 42, L. 21 novembre 2000, n. 342](#). Vedi, inoltre, l'[art. 5, L. 29 febbraio 1980, n. 31](#).
- (94) Numero così modificato dall'[art. 14, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460](#).
- (95) Numero così modificato dall'[art. 6, D.L. 24 novembre 1994, n. 646](#), nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.
- (96) Numero sostituito, con effetto dal 1° ottobre 1981, dall'[art. 5, D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897](#). Il predetto art. 5, peraltro, è stato abrogato, con effetto dal 1° ottobre 1981, dall'[art. 23, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793](#), il cui art. 7 ha nuovamente sostituito il n. 14. Da ultimo, il n. 14 è stato così sostituito dall'[art. 2, D.L. 29 settembre 1997, n. 328](#).
- (97) Per l'interpretazione autentica del n. 14, vedi l'[art. 3, comma 6, D.L. 27 aprile 1990, n. 90](#).

(98) Numero prima sostituito dall'[art. 4, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415](#) e poi così modificato dall'[art. 14, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460](#).

(99) Numero così sostituito prima dall'[art. 11, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41](#) e poi dal comma 4-bis dell'[art. 2, D.L. 25 marzo 2010, n. 40](#), aggiunto dalla relativa legge di conversione. Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente numero vedi il comma 4-ter dello stesso articolo 2.

(100) Numero abrogato dall'[art. 2, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557](#).

(101) Numero così sostituito prima dall'[art. 30, L. 29 dicembre 1990, n. 428](#), e poi dall'[art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331](#). Con [D.M. 17 maggio 2002](#) sono state individuate le prestazioni sanitarie esenti dall'IVA. Vedi, inoltre, l'[art. 6, comma 10, L. 13 maggio 1999, n. 133](#).

(102) Numero così modificato dall'[art. 14, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460](#). Vedi, anche, l'[art. 5, L. 29 febbraio 1980, n. 31](#), nonché l'[art. 5, D.L. 14 marzo 1988, n. 70](#).

(103) Numero prima sostituito dall'[art. 14, L. 24 dicembre 1993, n. 537](#), e poi così modificato dall'[art. 14, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460](#).

(104) Numero soppresso dall'[art. 5, L. 22 dicembre 1980, n. 889](#).

(105) Numero così sostituito prima dall'[art. 5, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953](#), e poi abrogato dall'[art. 2, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557](#).

(106) Articolo così sostituito dall'[art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24](#).

(107) Numero aggiunto dall'[art. 9-undecies, D.L. 9 settembre 1988, n. 397](#). Peraltro il suddetto art. 9-undecies è stato abrogato dall'[art. 56, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22](#).

(108) Il n. 27-ter, originariamente aggiunto dall'[art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331](#), e poi abrogato dall'[art. 2, D.L. 30 settembre 1994, n. 564](#), è stato nuovamente inserito dall'[art. 4-bis, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415](#), nel testo introdotto dalla relativa legge di conversione. Il citato n. 27-ter è stato poi così modificato dall'[art. 14, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460](#) dall'[art. 17, L. 27 dicembre 1997, n. 449](#) e dall'[art. 4, L. 18 febbraio 1999, n. 28](#) e dal comma 312 dell'[art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#).

(109) Numero aggiunto dall'[art. 10, D.L. 20 giugno 1996, n. 323](#).

(110) Numero aggiunto dall'[art. 1, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313](#).

(111) La Corte costituzionale, con [ordinanza 11-20 luglio 2000, n. 316](#) (Gazz. Uff. 26 luglio 2000, n. 31, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 10 e 18 sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 76 della Costituzione.

(112) Numero aggiunto dall'[art. 30, comma 1, lettera b\), L. 23 dicembre 2000, n. 388](#).

(113) Comma aggiunto dal comma 261 dell'[art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244](#), con la decorrenza indicata nel comma 264 dello stesso articolo 1.